



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LIPARI

(☎ 090.9880819 - ✉ cp-lipari@pec.mit.gov.it - uclipari@mit.gov.it - 🌐 www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA

**NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE DI
FUOCHI PIROTECNICI IN MARE**

Località: Molo sud Porto di Marina Corta - Comune di Lipari (ME)

Data: 23 e 24 agosto 2026

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Lipari,

- VISTA** l'istanza assunta al prot. n. 15037 in data 03.08.2026 della ditta THE FIREWORKS di Costa Paola Tindara con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali, in località Marina Corta - Comune di Lipari (ME), in occasione dei festeggiamenti in onore di San Bartolomeo, per i giorni 23 e 24 agosto 2026;
- VISTA** l'Autorizzazione n. 913 del 30 luglio 2026, rilasciata dalla Regione Siciliana - Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina;
- VISTA** l'Autorizzazione n. 103/2026 del 13.08.2026, rilasciata dal Comune di Lipari;
- VISTA** l'Autorizzazione di accensione fuochi rilasciata da questo Ufficio;
- VISTO** Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 relativo al "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*";
- VISTO** Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 relativo al "*Testo Unico Ambientale*", e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte III, relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, e la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- VISTA** la Circolare ATM-05 in data 16.12.2010 dell'ENAC;
- VISTA** la Circolare n. 559/C25055XV.A.MASS in data 11 gennaio 2001, del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 27 in data 02.02.2001, relativa a "*Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.*"
- VISTA** la propria Ordinanza n. 28/2014 in data 16.04.2016, relativa a "*Regolamentazione della circolazione stradale, transito, accesso, fermata e sosta, nell'ambito portuale di Sottomonastero dell'isola di Lipari e della destinazione delle relative banchine*" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 12/2016 in data 16.04.2016, relativa a "*Disciplina degli accosti nei porti del Circondario marittimo di Lipari*";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 45/2024 datata 02.07.2024, relativa alla "*Regolamentazione del Porto di Marina Corta dell'isola di Lipari e relativo utilizzo*"

delle banchine e degli specchi acquei adiacenti”;

CONSIDERATA la necessità di emanare norme per garantire la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana che interdicano temporaneamente la zona di mare interessata all'accensione di fuochi pirotecnici nonché la disciplina dell'uso della banchina asservita alla manifestazione;

VISTI gli articoli 16, 17, 30, 62, 80 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

Che il giorno 23.08.2026:

- dalle ore 17:45 alle ore 18:15;

e il giorno 24 agosto 2026:

- dalle ore 08:45 alle ore 09:15;
- dalle ore 11:45 alle ore 12:15;
- dalle ore 17:45 alle ore 18:15;
- dalle ore 18:45 alle ore 19:15;
- dalle ore 20:45 alle ore 21:30;
- dalle ore 23:30 alle ore 00.30 del 25.08.2026;

il molo sud del Porto di Marina Corta dell'isola di Lipari (ME) e lo specchio acqueo prospiciente, saranno interessati dall'accensione di fuochi pirotecnici nel punto di coord. Lat. 38° 27' 49" N – Long. 014° 57' 28" E (WGS84), a cura della Ditta "THE FIREWORKS".

ORDINA

Art. 1- Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

Nei periodi di cui al rende noto e più specificatamente dalle ore 17:30 fino alle 18:30 del giorno 23 agosto e dalle ore 00:01 del 24 agosto fino al termine delle operazioni, nelle aree di cui agli allegati fotografici - che costituiscono parte integrante della presente ordinanza -, e nelle aree a mare a meno di 500 metri dal punto di accensione dei fuochi, per tutta la durata delle batterie e successive operazioni di bonifica, è vietato:

- ormeggiare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- praticare la balneazione e comunque accedervi;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere qualunque attività, comunque connessa all'imbarco sbarco di merci e persone.

In particolare:

- il giorno **23 agosto 2026** dalle ore **17:30** alle ore **18:30** sarà interdetta la banchina lato sud del molo di sopraflutto, pertanto, le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri dalle unità da traffico non di linea in tale fascia oraria potranno essere svolte - in base alle caratteristiche delle singole unità, alle condimeteo ed alle

valutazioni dei comandanti delle unità – presso la banchina del molo di sopraflutto lato nord del porto di Marina Corto e/o presso la banchina a giorno del porto di Sottomonastero, in maniera ordinata, in sicurezza e senza intralcio alle operazioni commerciali delle unità di linea.

- Il giorno **24 agosto 2026** dalle ore **00:01** e fino al termine delle operazioni di bonifica dell'area di sparo successive all'ultimo spettacolo in programma, sarà interdetto tutto il lato sud dell'ambito portuale di Marina Corta. Dalle ore **18:00** e fino a **T.E.**, unitamente alle predetta area, sarà interdetta anche la banchina di riva del lato nord del Porto di Marina Corta nonché l'accesso ai moli di sopraflutto da parte dei soggetti non autorizzati.

Le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri dalle unità da traffico non di linea dovranno essere svolte presso la banchina a giorno del porto di Sottomonastero, in maniera ordinata e senza intralcio alle operazioni commerciali delle unità di linea. Le unità da diporto ad uso commerciale potranno effettuare le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri in testata nel molo di sopraflutto lato nord, una unità alla volta, in base alle valutazioni del conduttore e alle caratteristiche delle unità, in maniera ordinata, senza arrecare pregiudizio alle operazioni di tenderaggio delle navi da crociera ed entro le ore 18:00.

Art. 2 - Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità, i mezzi ed il personale autorizzato;
- le unità, i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3 - Condotta delle unità e dei mezzi in prossimità dell'area d'interdizione

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione di cui al precedente art. 1, devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Interdizione dell'area di accensione dei fuochi

Presso l'area demaniale interessata dallo sparo dei fuochi artificiali, segnalata sul posto in conformità a quanto prescritto in seno all'autorizzazione rilasciata alla ditta incaricata all'accensione, **è vietato:**

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
- transitare e sostare a piedi all'interno del perimetro segnalato;
- svolgere qualunque attività, comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività.

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e adottando ogni eventuale misura aggiuntiva suggerita dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii., se alla condotta di unità da diporto.

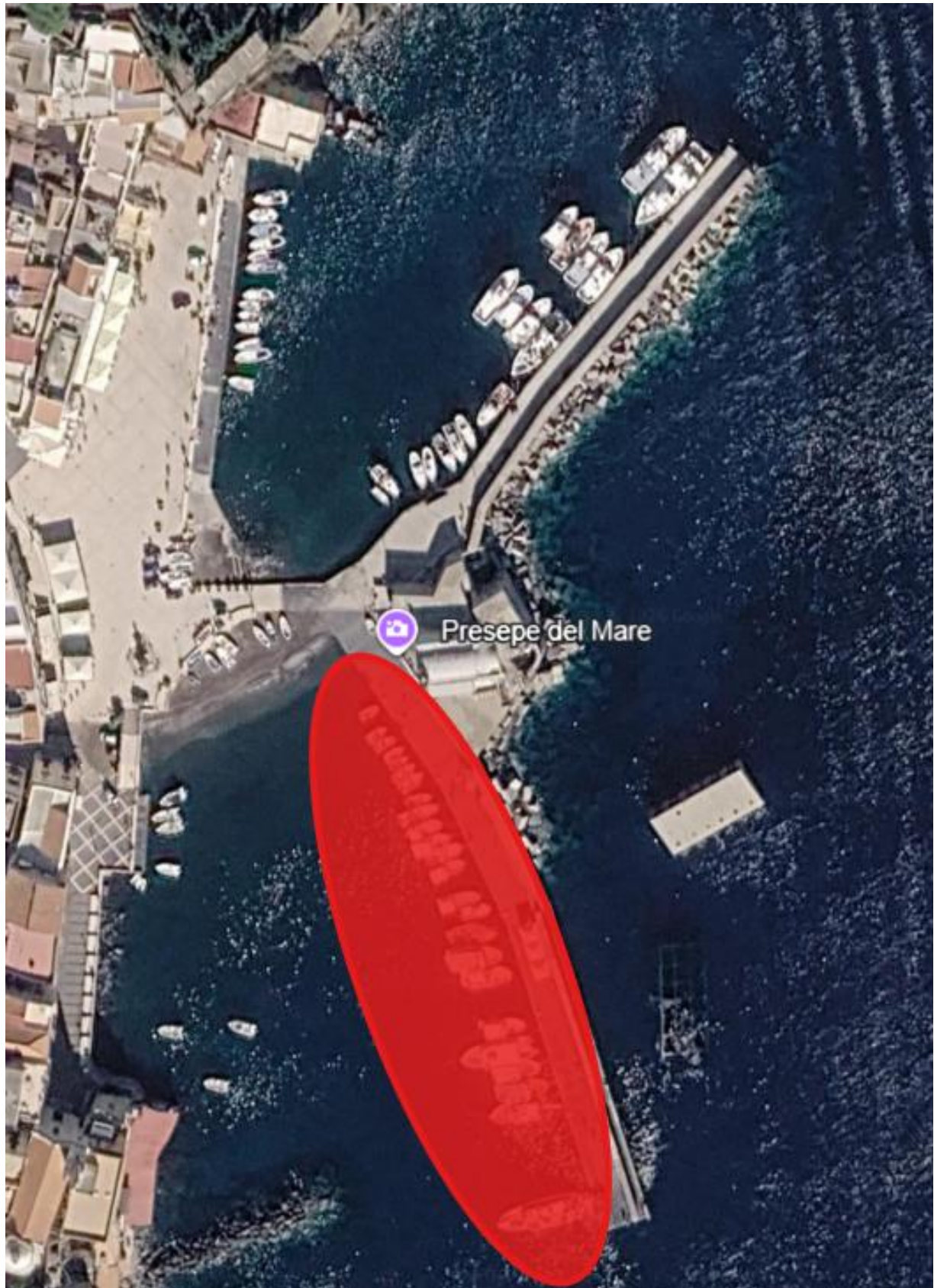
I contravventori saranno inoltre ritenuti responsabili per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Lipari, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gianmaria ARANGIO
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

ZONA INTERDIZIONE 23.08.2026 (dalle 17:30 sino a T.E.)



ZONA INTERDIZIONE 24.08.2026 (dalle 00:01 sino a T.E. e dalle 18:00 sino a T.E.)

